



IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile - fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Emilia Salvatore	Presidente
dott.ssa Roberta Vaccaro	Giudice
dott. Carlo Bianconi	Giudice Rel Est

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che, con ricorso ex art. 161, IV comma L. Fall., depositato in data .2020, la società (in atti compiutamente generalizzata) chiedeva al Tribunale di Modena l'assegnazione di un termine per la presentazione di specifica domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 *bis* L. Fall.;

dato atto che, con decreto del 30.6.2020 il Tribunale di Modena concedeva alla società termine sino al 30.9.2020 *per la presentazione della domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti secondo quanto indicato in parte motiva, ovvero, alternativamente, per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge*, nominando Giudice Delegato il dott. Carlo Bianconi e Commissario Giudiziale il

;

visto il ricorso ex art. 182 *bis* e 182 *septies* L. Fall. depositato il .2020 con il quale chiedeva l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, contestualmente depositato (docc. 19-21);

rilevato che l'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 2020;

rilevato che in data .2020 veniva proposta opposizione al ricorso dal creditore intermediario finanziario ., il quale chiedeva, in via principale, rigettarsi la domanda di omologazione dell'A.d.R. e di dichiarare il fallimento del e, in via subordinata, di rigettare la domanda di estensione forzosa dell'accordo di ristrutturazione

dei debiti al creditore intermediario finanziario non aderente Intesa Sanpaolo S.p.a, ai sensi dell'art. 182 *septies* l.f.;

osservato, tuttavia, che in data 2020 veniva depositata la rinuncia di
alla predetta opposizione;

sentite le parti alla udienza collegiale del 12.11.2020 e letta altresì la relazione finale del Commissario giudiziale, di segno favorevole alla omologazione dell'accordo;

a scioglimento della riserva assunta;

OSSERVA

In assenza di opposizioni, il controllo del Tribunale in sede di omologazione deve riguardare necessariamente i seguenti aspetti.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. **182 bis** l.f.:

- a) la competenza del giudice adito a pronunciarsi sull'omologa;
 - b) la sussistenza, in capo al soggetto proponente, della qualifica di imprenditore commerciale fallibile in stato di crisi;
 - c) l'effettiva esistenza di un accordo pubblicato nel registro delle imprese e stipulato con un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti;
 - d) la completezza della documentazione di cui all'art. 161, comma 2 L. Fall. (richiamato dall'art. 182 *bis*, comma 1 L. Fall.);
 - e) il deposito della relazione di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall., sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto del termine di centoventi giorni dall'omologazione (o dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione).
- Con riferimento, poi, a quanto previsto dall'art. **182 septies** l.f. (fattispecie di accordo ad efficacia cd. estesa, nella quale oggi si versa):
- f) un indebitamento verso banche ed intermediari finanziari pari almeno alla metà del totale dell'indebitamento;
 - g) un classamento omogeneo delle categorie di creditori, e l'adesione – previa leale e corretta informazione dei partecipanti – del 75% dei crediti rappresentati nella categoria;
 - h) la soddisfazione dei non aderenti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Con riguardo alla problematica del tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere – in particolare sull'attuabilità dell'accordo e sulla idoneità al pagamento dei creditori estranei – in assenza di opposizioni, si ritiene di aderire alla tesi secondo la quale trattasi di controllo non meramente formale, bensì sostanziale e non limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto, che pure costituisce punto di riferimento necessario per tale valutazione.

La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nella necessità di garantire i creditori estranei (e i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l'esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell'accordo, tenuto conto dell'assenza di un loro coinvolgimento negoziale (seppure in forme proceduralizzate attraverso il voto e il principio maggioritario, come avviene nel concordato preventivo); si ritiene infatti che, a fronte della mancanza negli accordi di ristrutturazione di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso informato, il mero rimedio dell'opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi laddove non fosse possibile al Tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull'idoneità dell'accordo a consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti estranei alla ristrutturazione.

In questa prospettiva al Tribunale rimane preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell'accordo per i creditori, dovendosi invece verificare le concrete prospettive di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi e, in particolare, la realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nella tempistica indicata dalla norma.

Tutto ciò premesso, quanto all'aspetto *sub a)*, la domanda risulta correttamente proposta al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale risultante dal Registro delle imprese, sede che non risulta avere subito alcuna modificazione nell'ultimo anno prima del deposito del ricorso.

Con riguardo al requisito *sub b)*, non v'è dubbio che la ricorrente sia un imprenditore commerciale fallibile ai sensi dell'art. 1 L. Fall., come ricavabile dall'oggetto sociale, nonché dai bilanci e dalla situazione patrimoniale allegati al ricorso.

Lo stato di crisi emerge da quanto riferito, tanto nel ricorso, tanto nell'attestazione, in ordine all'incapacità di di sostenere a livello finanziario l'ingente indebitamento bancario; da ciò la necessità di riorganizzazione e di interventi di riequilibrio, perseguiti anche e soprattutto attraverso gli accordi con il ceto bancario.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera *c)*, la ricorrente ha prodotto il testo, redatto per iscritto, dell'accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto con , con lo , e con il creditore , tutti con firme autenticate dal Notaio Dott. in data 1.2020 e 2020.

L'accordo è regolarmente depositato per l'iscrizione presso il Registro delle imprese e iscritto in data 2020.

Quanto al necessario raggiungimento del 60% dei crediti aderenti all'accordo rispetto all'indebitamento complessivo dell'imprenditore, posto che non vi è in dottrina e giurisprudenza concordia sul momento in cui tale soglia deve essere raggiunta (e se abbiano rilievo i fatti successivi fino all'omologa in termini di nuove adesioni o di modifica dell'indebitamento), deve ad avviso del Tribunale ritenersi necessario che le adesioni pari a tale percentuale siano presenti alla data di deposito del ricorso *ex art. 182 bis L. Fall.*

Nel caso di specie, alla data di riferimento, risulta un'esposizione verso soggetti aderenti (o coinvolti con estensione della efficacia *ex art. 182 septies l.f.*) all'accordo per il 87,63% dell'esposizione complessiva, a fronte di debiti verso soggetti non aderenti per €

In tale calcolo è stato escluso un debito solo potenziale, rappresentato dalla garanzia fideiussoria prestata dalla a favore di per un contratto stipulato dalla attualmente in concordato preventivo in continuità.

Peraltro, anche considerando tale posta, e segnatamente riconducendone il titolare alla categoria dei non aderenti, l'esposizione debitoria verso i

soggetti aderenti all'accordo di ristrutturazione dei debiti rimarrerebbe in ogni caso al 82,15%.

Si deve quindi ad ogni modo ritenere sussistente il requisito della sufficiente adesione all'accordo da parte dei creditori.

Venendo al punto *sub d)*, la società ricorrente ha integralmente prodotto la documentazione richiesta dall'art. 161, comma 2 L. Fall. e cioè: 1) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; 2) lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 3) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera *e)*, il dott. ha redatto una relazione sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e sull'idoneità al pagamenti dei creditori estranei (all. 3 al ricorso originario).

In tale relazione, il professionista designato dalla società ricorrente – in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 182 *bis*, comma 1, 67, comma 3, lett. d) e 28, comma 1, lett. a) e b) L. Fall., trattandosi di dottore commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili – ha preso in esame la situazione contabile della società al 2020, giudicata attendibile: a tale verifica di veridicità il Tribunale non ritiene di dover sovrapporre alcuna propria valutazione, non avendo rilevato carenze o illogicità che rendano necessario altro controllo.

Il professionista si è quindi soffermato sull'attuabilità dell'accordo: ha analizzato il piano, vagliato le ipotesi su cui si basa, e ha concluso che il piano è verosimile, nel senso che lo stesso dovrebbe essere in grado di produrre attivo idoneo a consentire la soddisfazione del debito come rimodulato.

Con riguardo all'aspetto della verifica del fabbisogno necessario al pagamento dei debiti estranei e alle risorse per adempiervi nel termine di 120 giorni dall'omologa ovvero dalla scadenza se non già scaduti, il professionista nell'attestazione ha confermato quanto esposto nel ricorso: la soddisfazione dei creditori estranei (in ragione di €) sarà ragionevolmente perseguibile in relazione alla liquidità di cassa, la quale assomma ad € circa.

Si può, dunque, concludere che, sulla base di quanto rassegnato dal professionista attestatore e positivamente verificato il Tribunale, il piano sotteso all'accordo di ristrutturazione risulta complessivamente attuabile ed è in particolare garantito il regolare pagamento dei creditori estranei con riguardo ai debiti già scaduti all'omologazione e a quelli a scadere dall'omologa.

Con riguardo infine alle verifiche di cui all'art. 182 *septies* l.f., si osserva quanto segue.

Innanzitutto, la norma è pacificamente applicabile al caso di specie, atteso che l'indebitamento di _____ nei confronti di banche ed intermediari finanziari supera il 50%, ovvero il limite legale della metà della esposizione.

L'unica classe di creditori finanziari, poi, è stata creata sulla base di un'omogenea distribuzione di interessi: si tratta infatti di soli creditori finanziari chirografari (per crediti diretti); mette conto osservare che Banca _____, sebbene abbia un'ipoteca giudiziale iscritta in data _____ 2020 su tutti i beni del _____ iscritta a seguito di ottenimento in data _____ 2020 da parte del Tribunale di Modena di un decreto ingiuntivo nei confronti della Società, risulta essere antecedente i 90 giorni dal ricorso ex art. 161 l.f., ed è pertanto da considerarsi inefficace. I medesimi creditori finanziari rivestono posizione omogenea, per quanto qui rileva, pure nel ruolo di creditori indiretti della società: il riferimento è alla esposizione "condizionale" del _____, illustrata a pag. _____ del ricorso per la omologazione; in tale contesto, infatti, la società oggi ricorrente ha rilasciato in favore di un *pool* di Banche (tra cui quelle qui coinvolte) una garanzia fideiussoria, e la dazione di una ipoteca su propri immobili.

Il creditore assimilato _____, quindi, è stato correttamente (oltre che costantemente) coinvolto nella intera trafila volta alla conclusione dell'accordo, circostanza di cui ha dato atto nella opposizione stessa, poi rinunciata in data _____ 2020: la creditrice, insomma, ha ricevuto approfondita e completa informazione in ordine ad ogni aspetto dell'accordo, ivi compresa la sua efficacia.

Quanto alla migliore soddisfazione del creditore assimilato, rispetto alla alternativa praticabile (ossia, evidentemente, il fallimento), il Collegio ritiene

di condividere la prospettazione della ricorrente (e dell'attestatore, oltre che, non ultimo, del Commissario giudiziale).

Sul confronto degli scenari, proprio quest'ultimo, con argomentazioni che qui possono considerarsi richiamate, conduce ad ipotizzare la soddisfazione del creditore finanziario assimilato in misura del % (in forza dell'accordo) a fronte di un grado di soddisfazione pari al % (nella ipotesi fallimentare); con il che la previsione normativa appare rispettata.

Inoltre, mette conto osservare che l'ipotesi fallimentare comporterebbe inevitabilmente il determinarsi di un prolungamento delle tempistiche, nonché di un aleatorietà relativa ai risultati che effettivamente verranno raggiunti; tali considerazioni non possono che dar maggior valore alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti il quale, oltre a consentire un soddisfacimento in misura maggiore (seppur in misura minima), permetterebbe di evitare tali conseguenze, da considerarsi ovviamente negative per il ceto creditorio.

Quanto, infine, al "peso" del creditore assimilato nell'ambito della sua categoria, esso assomma al % di essa: è dunque matematicamente soddisfatto il requisito di cui al secondo comma dell'art. 182 *septies* l.f., posto che la percentuale di adesioni nella classe raggiunge circa il 77%, e dunque supera il limite, necessario *quoad effectum* della estensione, dei tre quarti.

L'accertata sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge implica che l'accordo di ristrutturazione possa essere omologato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 182 *bis* e 182 *septies* L. Fall.

omologa l'accordo di ristrutturazione presentato da ,
con sede legale in , capitale sociale Euro
i.v., codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di n. come in atti rappresentata;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente nonché al
Registro delle imprese ai fini della pubblicazione.

Modena, 12.11.2020

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore